



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di incarico dirigenziale non generale di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”;

VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la LEGGE 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 come convertito dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143 recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.»;



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.»;

VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007 “Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento valevoli per il biennio 2007/2009”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;

VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 2011/2013;

VISTO il Decreto n. 47 del 26 maggio 2011 - Validità triennale graduatorie ad esaurimento;

VISTO il Decreto m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000235.01-04-2014 concernente – “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017”;

VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione del D.L.30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo I, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;

VISTO il D.M. miur.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000495.22.06-2016 - Scioglimento riserve graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 - Aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento per l.a.s 2018/19;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1075 del 31/07/2017, mediante il quale è stato disposto l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Cagliari, Scuola Secondaria di I e di II grado, in particolare, della docente Incani Maura, per la c.c. A022 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - e del docente Marroccu Paolo per la c.c. B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni -, in esecuzione del provvedimento cautelare del TAR Lazio 5741/16, pronunciata a seguito di ricorso n. 10669/15, che ha disposto la sospensione dell’esecutività del D.M. 325/15 “nella parte in cui non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti nella loro qualità di soggetti già abilitati escludendo di fatto gli stessi dalle graduatorie aggiuntive (IV fascia)”, accogliendo conseguentemente la domanda e disponendo l’inserimento nelle relative graduatorie a ogni effetto inclusa la eventuale stipula di contratti.

VISTI i contratti di assunzione a tempo indeterminato conseguentemente disposti, in quanto collocati in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento, nei confronti della docente Incani Maura c.c. A022 e per il docente Marroccu Paolo c.c. B014 nell’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 4567/2022, con la quale il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 10669/2015;

VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento di depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e di



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

risoluzione dei rapporti di lavoro, **protocolli n. 5732 del 16/05/2022 e n. 5727.16/05/2022** indirizzate, rispettivamente, alla docente **Inciani Maura** e al docente **Marroccu Paolo**, nelle quali, in particolare, i docenti vengono invitati a presentare memorie scritte e documenti;

CONSIDERATO:

- che alla predetta nota di avvio del procedimento relativa alla docente **Inciani Maura** non è seguita alcuna nota di risposta contenente memorie scritte e documenti;
- che alla predetta nota di avvio del procedimento relativa al docente **Marroccu Paolo** è seguita comunicazione via posta certificata in data 26/05/2022 ove il medesimo *prende atto della comunicazione e si riserva eventuali ulteriori procedimenti per vie legali a tutela dei propri diritti e chiede il prolungamento del contratto a tempo determinato sino al 31 agosto e non al 30 giugno, in quanto la cattedra rientra tra l'organico di diritto;*
- che il *prolungamento del contratto* richiesto dal docente **Marroccu Paolo** non risulta possibile per via di quanto tassativamente disposto dalla nota del MI n. 709 del 20/05/2020 che individua – in siffatte ipotesi – il termine del 30 giugno;

VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» in particolare l'art. 1 quinque, comma 1 bis, il quale dispone che “Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con idocenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché' modificando i contratti a tempo determinato stipulati con idocenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”;

VISTA la Nota mpi.AOODPIT.REGISTROUFFICIALE.U.0000709.20-05-2020 – Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze;

VISTE le *Istruzioni Operative del Sistema informativo SIDN Nomine in ruolo revocate per sentenza* pubblicate negli “AVVISI” SIDN il 14/05/2021 e, in particolare, quanto precisato in ordine alla decorrenza della revoca della nomina che *dovrà operare nell'anno scolastico relativo al provvedimento giurisdizionale ed avere quale decorrenza quella del provvedimento medesimo; detta revoca chiuderà il servizio di ruolo registrato a sistema al giorno precedente;*

RITENUTO necessario, in sede di autotutela, provvedere al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e alla conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro con la cancellazione dal ruolo della docente **Inciani Maura** e del docente **Marroccu Paolo**, in quanto, come sopra riportato, destinatari di nomina in ruolo, ma altresì, successivamente, di sentenza di merito agli stessi sfavorevole;

DECRETA

Art. 1 – Rettifiche e integrazioni decreti del dirigente.

1. Per le ragioni indicate in premessa, rettificando e integrando i decreti finora emessi, sono depennati dalle Depennamento G.A.E. Risoluzione rapporto di lavoro a T.I. e contestuale trasformazione in rapporto di lavoro a T.D. Pag. 3 a 4



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

graduatorie ad esaurimento (GAE) la docente **Inciani Maura per la c.c. A022** e il docente **Marroccu Paolo per la c.c. B014** con **decorrenza dall'anno scolastico 2017/18.**

2. Per effetto del depennamento i contratti a tempo indeterminato stipulati dai docenti suindicati sono revocati e contestualmente convertiti in contratti a tempo determinato fino al 30/06/2022. **Detta revoca avrà decorrenza dal 14/04/2022**, data, quest'ultima, di pubblicazione della sentenza **n. 04567/2022 del TAR Lazio**. La stipula del contratto a tempo determinato avrà medesima decorrenza giuridica, per esigenze di continuità, della revoca stessa.
3. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato di cui sopra, ad effettuare le conseguenti modifiche alSIDI ed a stipulare con i docenti interessati contratti a tempo determinato fino al 30/06/2022.

Art. 2 – Pubblicazione.

1. La pubblicazione del presente decreto effettuata mediante il sito istituzionale dell'ATS di Cagliari e affissione all'Albo Pretorio in rete di quest'Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli interessati, disponendo comunicazione dell'avvenuta pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche dell'A.T.S. di Cagliari e a chi di competenza.
2. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili, pur necessari alla adozione del medesimo. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Art. 3 - Ricorsi e contenzioso.

1. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Funzionari Amministrativi

Maria Antonietta Secci

Roberto Olianas

IL DIRIGENTE

Peppino Loddo

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche titolarità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di Cagliari

Alle OO.SS. Territoriali Comparto scuola

DESTINATARI

All'Albo

AI SIT